



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

ACCESSO RISERVATO AI MEDICI

Emanato con Decreto Presidenziale n. 26 del 17/01/2025



Sommario

Oggetto e campo di applicazione	3
Art. 1 – Oggetto	3
Disposizioni del Regolamento.....	3
Art. 2 – Istituzione delle scuole	3
Art. 3 – Organi della Scuola	3
Art. 4 – Direttore della Scuola	3
Art. 5 – Consiglio della Scuola	4
Art. 6 – Corpo docente	4
Art. 7 – Collegio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione.....	5
Art. 8 – Ammissione.....	5
Art. 9 – Anno accademico	5
Art. 10 – Contratto di formazione specialistica	5
Art. 11 – Ordinamento Didattico, programmazione e piano formativo individuale.....	6
Art. 12 – Frequenza	7
Art. 13 – Fondo di funzionamento per le Scuole di Specializzazione	7
Art. 14 – Tasse.....	8
Art. 15 – Assicurazione	8
Art. 16 – Assenze giustificate	8
Art. 17 – Sospensioni del periodo di formazione	8
Art. 18 – Idoneità alla mansione.....	9
Art. 19 – Trasferimento	9
Art. 20 – Formazione nella rete formativa.....	10
Art. 21 – Formazione fuori rete formativa	11
Art. 22 – Attività di ricerca.....	11
Art. 23 – Tutorato	11
Art. 24 – Libretto di formazione specialistica.....	11
Art. 25 – Esami di profitto e passaggio all’anno successivo	12
Art. 26 – Esame di Diploma.....	12
Art. 27 – Monitoraggio dei risultati della formazione	13
Art. 28 – Sistema di gestione della qualità della didattica e del percorso di formazione professionalizzante	13
Art. 29 – Contemporanea iscrizione.....	13
Art. 30 – Contratti ai sensi della L. 145/2018, art. 1, cc. 547, 548, 548 bis, 548 ter e ss.mm.	13
Entrata in vigore e norme transitorie	14
Art. 31 – Disposizioni finali.....	14



Oggetto e campo di applicazione

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato ai Laureati in Medicina e Chirurgia, e si applica a tutti gli iscritti a partire dalla sua entrata in vigore.
2. Il presente Regolamento utilizza la forma maschile per pura semplificazione del testo. Essa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone, al di là del loro genere.

Disposizioni del Regolamento

Art. 2 – Istituzione delle scuole

1. Le Scuole di Specializzazione di cui al presente Regolamento hanno sede presso l’Università e afferiscono al Dipartimento di Medicina e Chirurgia.
2. Le Scuole di Specializzazione sono istituite dal Rettore su proposta del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 – Organi della Scuola

1. Sono Organi della Scuola di Specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Art. 4 – Direttore della Scuola

1. Il Direttore è nominato dal Presidente con proprio Decreto, su proposta del Direttore del Dipartimento.
2. Il Direttore della Scuola deve appartenere al settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola, come riportato nell’allegato 1 al D.I. 68/2015. Qualora vi siano più settori scientifico-disciplinari di riferimento, la direzione della Scuola è affidata a un professore di ruolo di uno dei settori scientifico-disciplinari compresi nell’ambito specifico della tipologia della Scuola.
3. In assenza di nuova nomina, il mandato del Direttore della Scuola è prorogato per non più di quarantacinque (45) giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo: nel predetto periodo le funzioni del Direttore sono limitate agli atti di ordinaria amministrazione, agli atti urgenti e indifferibili.
4. Il Direttore della Scuola di Specializzazione dura in carica due anni accademici e può permanere nella carica per massimo ulteriori due mandati. Non è possibile ricoprire la carica di Direttore di più Scuole di Specializzazione contemporaneamente.
5. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola di Specializzazione, convoca e presiede il Consiglio e nomina all’interno dello stesso il proprio Vice tra i professori ordinari e associati, nonché il Segretario verbalizzante.
6. Compete, inoltre, al Direttore:
 - a. Attestare mensilmente le presenze degli specializzandi secondo le modalità determinate dai competenti uffici;
 - b. Verificare, al termine di ogni anno di corso, la compilazione del libretto, attestando la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione;
 - c. Recepire la sospensione del periodo di formazione per maternità o malattia;
 - d. Verificare gli eventi che comportano la decadenza dallo status di specializzando;
 - e. Verificare il corretto adempimento dei compiti attribuiti ai singoli docenti per quanto riguarda la formazione degli specializzandi.
7. Il mancato adempimento degli obblighi previsti al precedente comma da parte del Direttore della Scuola di Specializzazione potrà comportare l’apertura di un procedimento disciplinare.
8. In caso di impedimento o assenza del Direttore della Scuola, le sue funzioni vengono assunte dal Vicedirettore della Scuola.



Art. 5 – Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto dal Direttore, dai professori e ricercatori titolari di insegnamento, dai Professori a contratto, dal personale dipendente di strutture convenzionate appartenenti alla rete formativa della Scuola, titolare di insegnamenti, e da tre rappresentanti degli specializzandi eletti tra tutti gli iscritti alla Scuola alla data delle elezioni con mandato biennale.
2. Il Consiglio della Scuola svolge le seguenti funzioni:
 - Determina, in conformità agli Ordinamenti e Regolamenti Didattici, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia delle attività pratiche che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi alla prova finale annuale;
 - Predisponde il Regolamento Didattico della Scuola;
 - Propone la copertura degli insegnamenti;
 - Si pronuncia definitivamente in materia di riconoscimento di studi svolti all'estero in strutture/centri di alta qualificazione con le relative conferme di riconoscimento anche nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (Learning Agreement);
 - Detta le linee generali della formazione e individua le strutture da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti più propriamente professionalizzanti del corso di formazione;
 - Ratifica le decisioni del Direttore assunte per urgenze.
3. La convocazione è trasmessa a ciascun membro tramite posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata con il preavviso minimo di tre giorni.
4. Nella convocazione devono essere indicati giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno della stessa, fissato dal Direttore, che consiste nell'elenco degli argomenti che verranno trattati nell'adunanza.
5. Per la validità delle adunanze, salvo i casi in cui ciò non sia disciplinato da specifiche disposizioni, è richiesta la presenza del Direttore della Scuola e di almeno la metà degli altri componenti del Consiglio di Scuola.
6. Nei casi di urgenza, il Direttore può consentire l'intervento alla riunione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, assicurando la possibilità per ciascuno dei componenti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e il proprio voto, nonché la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni. In detta ipotesi, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Direttore o il Segretario verbalizzante.
7. Ciascuna proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui ciò non sia disciplinato da specifiche disposizioni.
8. Non è consentita l'espressione del voto per delega.
9. I componenti del Consiglio hanno il dovere di astenersi dal pronunciarsi su argomenti rispetto ai quali si trovino in posizione di conflitto di interesse.
10. Il voto è palese, salvo i casi in cui specifiche disposizioni prevedano il voto segreto.
11. Gli organi collegiali sono tenuti ad approvare il verbale delle sedute, contenente le deliberazioni adottate, di norma, seduta stante. Il verbale è sottoscritto dal presidente della seduta e dal Segretario verbalizzante, che lo redige su incarico del presidente.

Art. 6 – Corpo docente

1. Il corpo docente delle Scuole di Specializzazione è costituito da professori di prima e seconda fascia, da Ricercatori e, nella misura determinata dalla normativa vigente, da personale non universitario appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Scuola.
2. Il corpo docente deve comprendere almeno due professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due professori di ruolo afferenti a uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola. La figura del ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, c. 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo previgente alla modifica introdotta con il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore specifico della tipologia della Scuola, nonché la figura del ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, c. 1, della Legge 30



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA

dicembre 2010, n. 240, come modificata dal Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, con tre anni di anzianità nel contratto e in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore specifico della tipologia della Scuola, sono computabili ai fini del raggiungimento del requisito di cui sopra. È al pari computabile agli stessi fini la figura del professore straordinario. Nel caso di docenti in convenzione, gli stessi sono computabili esclusivamente nell’Ateneo dove svolgono attività superiore al 50%. In tali casi si specifica che almeno uno dei due docenti di riferimento deve comunque essere un professore di ruolo.

3. Le nomine dei professori a contratto, proposte dal Direttore della Scuola nei termini utili perché possano essere regolarmente tenute le lezioni, sono approvate dal Presidente dell’Università.
4. I professori a contratto potranno svolgere l’attività prevista dall’Ordinamento, previa autorizzazione dell’ente di afferenza qualora richiesta.

Art. 7 – Collegio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione

1. Il Collegio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria è composto dai Direttori delle Scuole attivate presso l’Università, nonché da un Consiglio ristretto composto da un rappresentante dei Professori Ordinari, un rappresentante dei Professori Associati e un rappresentante dei Ricercatori nominati dal Presidente dell’Ateneo per il coordinamento delle attività del Collegio.
2. Il Collegio ha competenze propositive e consultive per quanto attiene le problematiche riguardanti l’organizzazione e il funzionamento delle Scuole.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
4. Il Coordinatore dura in carica due anni accademici e può essere confermato più di una volta.
5. Alle sedute del Collegio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato ai medici partecipa anche un rappresentante dei medici in formazione specialistica per ciascuna area (Medica, Chirurgica, Servizi), senza diritto al voto.

Art. 8 – Ammissione

1. L’ammissione alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente, recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno.
2. Le prove di ammissione si svolgono a livello nazionale.

Art. 9 – Anno accademico

1. L’anno accademico coincide con l’inizio delle attività didattiche, che è stabilito per ciascun anno nel bando di ammissione.

Art. 10 – Contratto di formazione specialistica

1. All’atto di iscrizione alle Scuole di Specializzazione, il medico stipula uno specifico contratto di formazione specialistica.
2. Il contratto è finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali, funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’Ordinamento Didattico delle singole Scuole, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea.
3. Lo schema-tipo del contratto è definito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Il contratto è stipulato con l’Università e con la Regione nel cui territorio hanno sede le Aziende Sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della Scuola di Specializzazione. Il contratto è annuale ed è automaticamente rinnovato di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata della Scuola di Specializzazione.
5. Il rapporto instaurato cessa comunque alla data di scadenza del corso legale degli studi, salvo quanto previsto in merito alle sospensioni.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA

6. Allo specializzando, per tutta la durata del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.
7. Il trattamento economico, corrisposto mensilmente dall’Università, è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
8. Il trattamento economico è assoggettato alle disposizioni di cui all’art. 4 della Legge 13 agosto 1984 n. 476. Ai contratti di formazione specialistica si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 2, c. 26, primo periodo, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all’art. 45 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326.
9. Per la durata della formazione a tempo pieno allo specializzando è inibito l’esercizio di attività libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione e ogni rapporto convenzionale o precario con il Sistema Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. Sono fatte salve esclusivamente le fattispecie previste dalla normativa vigente.
10. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto e di decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di Specializzazione:
 - a. La rinuncia al corso di studi da parte dello specializzando;
 - b. La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
 - c. Le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;
 - d. Il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di Specializzazione.
11. In caso di anticipata risoluzione del contratto, il medico in formazione specialistica ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa, nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo frequentato.
12. Il medico in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Segreteria Scuole di Specializzazione e alla Direzione della Scuola, tramite protocollo (protocollo@unikore.it) indicando la data di cessazione dell’attività, allegando il libretto universitario e il tesserino identificativo. È previsto il versamento dell’imposta di bollo virtuale.
13. Il medico in formazione specialistica che rinuncia al proseguimento degli studi non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi versati, salvo diverse disposizioni ministeriali indicate nel bando di concorso. In tali casi, ai sensi della normativa vigente, la carriera precedente del medico in formazione specialistica viene considerata annullata.
14. Il Direttore della Scuola è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Segreteria Scuole di Specializzazione del verificarsi di eventi che comportino la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Ordinamento Didattico, programmazione e piano formativo individuale

1. Ciascuna tipologia di Scuola di Specializzazione ha un Ordinamento Didattico che indica il profilo specialistico, ne identifica gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici, funzionali al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività formative sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei e identificati da settori scientifico-disciplinari. La distribuzione dei Crediti Formativi e l’organizzazione delle attività deve rispettare la normativa vigente.
2. All’inizio dell’anno accademico il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia definisce il calendario all’interno del quale sono riportati:
 - Inizio e fine delle attività formative;
 - I periodi riservati agli esami di profitto;
 - I periodi riservati agli esami di diploma.
3. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici, che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli Ordinamenti e Regolamenti didattici e agli accordi fra le Università e le Aziende Sanitarie di cui all’art. 6, c. 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA

4. Il programma generale di formazione della Scuola è portato a conoscenza del medico in formazione specialistica all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche e alle specifiche esigenze del piano formativo individuale del medico in formazione specialistica.
5. All'inizio di ciascun anno di corso, il Consiglio di Scuola, d'intesa con la Direzione Sanitaria e i Responsabili delle Unità Operative presso cui si svolge la formazione, definisce il piano formativo individuale di ciascun medico in formazione specialistica.
6. Nel piano formativo individuale devono essere indicati:
 - Gli obiettivi formativi;
 - La specifica e il numero minimo delle attività assistenziali e/o delle procedure mediche e/o chirurgiche e/o delle indagini di laboratorio che il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere, indicando al contempo il relativo grado di autonomia consentito;
 - La frequenza e la relativa durata presso le sedi e le strutture della rete formativa;
 - L'eventuale frequenza presso strutture sanitarie esterne alla rete formativa, in Italia o all'estero.

Art. 12 – Frequenza

1. La frequenza alle attività formative della Scuola di Specializzazione è obbligatoria.
2. Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario che possono prevedere anche la timbratura. Le presenze sono attestate mensilmente dal Direttore della Scuola secondo le modalità determinate dai competenti uffici dell'Università.
3. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria. Il medico in formazione specialistica si impegna a seguire con profitto il programma di formazione, svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'Ordinamento e Regolamento Didattico della Scuola secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.
4. Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola secondo quanto stabilito dal Consiglio di Scuola, coerentemente con l'organizzazione delle strutture presso cui si svolgono le attività di tirocinio.
5. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, il medico in formazione specialistica è tenuto a esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato.
6. La formazione del medico in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'Unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio di Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con i Dirigenti Responsabili e la Direzione Sanitaria delle strutture delle Aziende Sanitarie presso cui si svolge la formazione.
7. Nello svolgimento delle attività assistenziali al medico in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con i Dirigenti Responsabili e la Direzione Sanitaria delle strutture delle Aziende Sanitarie presso cui si svolge la formazione.
8. Anche i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire, sono concordati dal Consiglio di Scuola con la Direzione Sanitaria e i Dirigenti Responsabili delle strutture delle Aziende Sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo personale.
9. Il medico in formazione specialistica deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio di Scuola ritenga necessaria per la completa e armonica formazione.
10. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

Art. 13 – Fondo di funzionamento per le Scuole di Specializzazione

1. L'Ateneo istituisce il fondo di funzionamento a sostegno della formazione e annualmente assegna una quota per ogni Scuola di Specializzazione commisurata al numero degli iscritti. L'erogazione del fondo è vincolata al rispetto dei requisiti relativi ai servizi didattici minimi e al servizio complessivo offerto ai medici in formazione specialistica. Il monitoraggio dell'utilizzo di tale fondo sarà a carico dell'Area Contabilità e Finanze.



Art. 14 – Tasse

1. L'importo delle tasse e dei contributi è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione o da altro organo delegato allo scopo e disciplinato nel Regolamento in materia di contribuzione studentesca.
2. Il medico in formazione specialistica che non è in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi non può effettuare alcun atto di carriera universitaria né ottenere certificazioni; in particolar modo, la regolarità del pagamento delle tasse è condizione per l'ammissione agli esami di profitto e all'esame di diploma.

Art. 15 – Assicurazione

1. La struttura sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa è tenuta a provvedere, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
2. Laddove la struttura extra rete ricevente, per prassi o per normativa vigente nel Paese estero o della Regione italiana ospitante, non sia disponibile a farsi garante della copertura assicurativa, la stessa deve essere integrata o vicariata attraverso la stipula di una polizza assicurativa, avente pari finalità, a cura del medico in formazione specialistica.

Art. 16 – Assenze giustificate

1. Il medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni complessivi di assenza all'anno per motivi personali che devono essere preventivamente autorizzati, ove non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.
2. L'autorizzazione deve essere richiesta alla Direzione della Scuola con almeno sette giorni di anticipo.
3. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari, deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola, che ne garantisce l'inerenza all'iter formativo del medico in formazione specialistica. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui al precedente comma 1.
4. Le assenze non preventivamente autorizzate che superino i quindici giorni complessivi all'anno sono da considerarsi non giustificate e comportano la decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di Specializzazione.

Art. 17 – Sospensioni del periodo di formazione

1. Le assenze per servizio militare, malattia e gravidanza determinano la sospensione della borsa, ma non sospendono la durata, che resta invariata anche a seguito delle predette sospensioni, quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.
2. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, una idonea certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN.
3. Durante i periodi di sospensione della formazione superiori ai quaranta giorni, al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente a un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quello previsto dalla durata legale del corso.
4. I giorni di sospensione devono comunque essere recuperati secondo le modalità definite dal Consiglio di Scuola.
5. In caso di maternità, il medico in formazione specialistica è tenuto a comunicare immediatamente il proprio stato di gravidanza alla Segreteria Scuole di Specializzazione, alla Direzione della Scuola e alla struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione che fossero necessarie a tutela della salute del nascituro e della madre a norma delle leggi vigenti.
6. Il medico in formazione specialistica è tenuto a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da quanto previsto dal successivo comma. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Segreteria Scuole di Specializzazione,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA

prima della scadenza del settimo mese di gravidanza, allegando un certificato del medico specialista del SSN o con esso convenzionato, contenente la data presunta del parto.

7. Il medico in formazione specialistica ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto il periodo della gravidanza, subordinatamente al nulla osta rilasciato dalla Medicina Preventiva, presentando entro la scadenza del settimo mese apposita richiesta alla Segreteria Scuole di Specializzazione. Qualora l’istanza non venga presentata entro i termini previsti, la richiesta non può essere accolta. Alla richiesta devono essere allegate le certificazioni previste dalla Legge nelle quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante o del nascituro. Qualora la richiesta venga accolta la sospensione ha inizio al termine dell’ottavo mese o alla data presunta del parto per un periodo di almeno cinque mesi.
8. Il medico in formazione specialistica deve consegnare alla Segreteria Scuole di Specializzazione, inviandolo tramite protocollo (protocollo@unikore.it), entro trenta giorni dal parto, il certificato di nascita del bambino.
9. Decorso il periodo di congedo per maternità, il medico in formazione specialistica ha la facoltà di usufruire, in modo continuativo o frazionato non inferiore a quaranta giorni, del congedo parentale, consentito dal Decreto Legislativo n. 151/2001, fino al dodicesimo anno del bambino e per non più di sei mesi. Tale congedo può essere usufruito, in alternativa, da entrambi i genitori. Il periodo di sospensione (astensione obbligatoria/congedo parentale) deve essere recuperato per completare l’anno di formazione. In tali casi, lo specializzando dovrà consegnare alla Segreteria Scuole di Specializzazione, entro trenta giorni dall’astensione, un’apposita domanda di sospensione debitamente sottoscritta, con l’indicazione della data di ripresa della formazione.
10. Le sospensioni devono essere comunicate al Direttore della Scuola e alla Segreteria Scuole di Specializzazione.
11. La riduzione facoltativa dell’impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, fruibile a decorrere dal termine della maternità fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell’impegno orario stesso di due ore giornaliere che, su nove mesi di attività, corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare, per poter essere ammessi all’esame finale, in un massimo di tre mesi.
12. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione preventivamente autorizzata saranno recuperati al termine dell’anno di corso a cui è iscritto il medico in formazione specialistica. L’ammissione all’anno di corso successivo o all’esame di diploma, se il medico in formazione specialistica è iscritto all’ultimo anno, non è possibile fino a quando non sia stato interamente recuperato il periodo di sospensione.
13. In caso di paternità, il medico in formazione specialistica può usufruire di dieci giorni di congedo parentale obbligatorio, estesi a venti giorni in caso di parto plurimo, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, comunicando i giorni di assenza alla Segreteria Scuole di Specializzazione e alla Direzione della Scuola con un anticipo non minore di cinque giorni. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre e si applica anche al padre adottivo o affidatario.
14. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell’anno di corso a cui è iscritto il medico in formazione specialistica. L’ammissione all’anno di corso successivo, o all’esame di diploma se il medico in formazione specialistica è iscritto all’ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo di sospensione.

Art. 18 – Idoneità alla mansione

1. Il medico in formazione specialistica, dopo l’immatricolazione e prima dell’inizio delle attività didattiche, dovrà sottoporsi agli accertamenti sanitari necessari al rilascio del certificato di idoneità alla mansione specifica.
2. Le relative comunicazioni devono essere trasmesse alla Segreteria Scuole di Specializzazione e al Direttore della Scuola, non appena concluso il relativo procedimento da parte delle competenti autorità sanitarie.

Art. 19 – Trasferimento

1. Il trasferimento ad altra Scuola di Specializzazione è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia, subordinatamente alla disponibilità dei posti nella Scuola ricevente.
2. Il trasferimento potrà avere luogo solo dopo il superamento degli esami di profitto dell’anno concluso presso l’Università di provenienza e in presenza di documentati motivi di salute o personali del medico in formazione specialistica.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA

3. I medici in formazione specialistica che chiedono il trasferimento presso l’Università “Kore” di Enna devono presentare apposita domanda alla Segreteria Scuole di Specializzazione, corredata dal nulla osta dell’Ateneo di appartenenza e dal piano di studi svolto.
4. Verificata la disponibilità del posto, il Consiglio della scuola ricevente effettua una valutazione di merito sulla carriera pregressa del medico in formazione specialistica ed esprime il proprio parere sul trasferimento.
5. In caso di parere favorevole, la richiesta di trasferimento viene sottoposta al Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e, se quest’ultimo acconsente al trasferimento, la Segreteria Scuole di Specializzazione trasmette il nulla osta all’ateneo di provenienza dell’interessato, il quale deve inviare copia del foglio di congedo all’Università “Kore” di Enna. Solo a questo punto si può procedere all’iscrizione.
6. Il medico in formazione specialistica trasferito a una Scuola dell’Università “Kore” di Enna è tenuto a corrispondere per intero le tasse e i contributi per l’anno accademico in cui si iscrive e non ha diritto ad alcun rimborso da parte dell’Università “Kore” di Enna delle tasse versate all’Ateneo di provenienza.
7. Per trasferirsi presso una Scuola di Specializzazione di un altro Ateneo è necessario presentare apposita istanza al Direttore della Scuola di appartenenza, il quale, previa deliberazione del Consiglio della Scuola, può rilasciare il nulla osta per il trasferimento in uscita.
8. Una copia della delibera deve essere trasmessa alla Segreteria Scuole di Specializzazione, che la trasmetterà all’Università destinataria del trasferimento, dopo aver ricevuto da quest’ultima il nulla osta.
9. All’atto della presentazione della domanda di trasferimento, il medico in formazione specialistica dovrà provvedere a regolarizzare la sua posizione amministrativa presso l’Università “Kore” di Enna.

Art. 20 – Formazione nella rete formativa

1. La formazione specialistica si svolge nelle strutture accreditate inserite nella rete formativa della Scuola di Specializzazione, come definita nel programma formativo individuale di ogni medico in formazione specialistica.
2. È obbligatoria la rotazione nelle diverse strutture che fanno parte della rete formativa della Scuola, in proporzione ai volumi di attività della singola struttura in riferimento all’attività complessiva della rete formativa, per un periodo non inferiore a sei mesi nell’arco del periodo di formazione, al fine di assicurare ai medici in formazione specialistica la possibilità di conseguire la completezza del percorso formativo.
3. Sono parte della rete formativa:
 - Strutture di sede: strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione di attività professionale specialistica nell’area sanitaria, nonché la gestione delle relative attività e il coordinamento e la direzione delle stesse.
 - Strutture collegate: strutture della stessa specialità della struttura di sede, convenzionate per raggiungere o completare l’attività assistenziale richiesta per la formazione specialistica. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria che extra-universitaria, sia nell’azienda ospedaliero-universitaria di riferimento che al di fuori di essa.
4. Le strutture di cui sopra devono essere accreditate su proposta dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Specialistica con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca. Ogni struttura convenzionata entra a far parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione dopo la conclusione della procedura di accreditamento.
5. Nell’ipotesi in cui la Scuola di Specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che non siano presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l’Ateneo può avvalersi di strutture complementari di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. Dette strutture convenzionate possono anche non essere accreditate con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca, ma devono essere accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale.
6. I periodi di formazione da svolgersi nelle strutture complementari alla rete formativa, per una durata non superiore a sei mesi nell’arco degli anni di durata della Scuola, sono ammessi previa delibera del Consiglio della Scuola, adottata almeno tre mesi prima dell’avvio del periodo di formazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA

Art. 21 – Formazione fuori rete formativa

1. Previa approvazione del Consiglio della Scuola, nonché formale accettazione della struttura ospitante e in conformità al programma formativo personale del medico in formazione specialistica, al fine di perfezionare la formazione, i medici in formazione specialistica possono svolgere periodi di frequenza presso strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a diciotto mesi nell'intero corso degli studi.
2. L'attività formativa extra rete nell'ambito di Strutture nazionali potrà essere programmata non prima della conclusione del secondo anno di Corso.
3. Va favorita e incentivata l'attività formativa extra rete presso Strutture estere. Tale attività va programmata in relazione agli ultimi due anni di Corso del medico in formazione specialistica e per un periodo non inferiore ai sei mesi.
4. I periodi di frequenza di cui sopra presso strutture fuori rete formativa italiane devono avvenire in strutture accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale, a seguito della stipula di apposite convenzioni.
5. Al termine del periodo di formazione presso la struttura esterna, il medico in formazione specialistica deve presentare al Consiglio della Scuola una relazione sulle attività e un certificato di frequenza, al fine di ottenere il riconoscimento delle attività formative svolte.

Art. 22 – Attività di ricerca

1. Fermo restando quanto previsto per gli altri obiettivi formativi, il medico in formazione specialistica partecipa ad attività di ricerca, svolgendo attività specifiche in modo autonomo, sotto la guida del responsabile della ricerca, sia per le attività finalizzate alla preparazione della tesi per il conseguimento del Diploma di Specializzazione, sia per seguire direttamente la conduzione di studi epidemiologici e di sperimentazioni cliniche controllate, secondo le modalità previste nelle articolazioni dei percorsi didattici.

Art. 23 – Tutorato

1. Ogni attività formativa dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutor designati annualmente dal Consiglio di Scuola, sulla base dei requisiti di elevata qualificazione scientifica, adeguato curriculum professionale e documentata capacità didattico-formativa.
2. Il numero di medici in formazione specialistica assegnato a ciascun tutor non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse discipline.
3. Il tutor è designato tra il personale della struttura in cui il medico in formazione specialistica opera; perciò, in caso di rotazione, al medico in formazione specialistica viene assegnato un tutor diverso per ciascun periodo di rotazione.
4. Sono compiti principali del tutor:
 - Guidare i medici in formazione specialistica in ogni attività formativa;
 - Impartire le disposizioni necessarie affinché il medico in formazione specialistica possa gradualmente assumere maggiori responsabilità e raggiungere una maggiore autonomia;
 - Attestare, unitamente al Direttore della Scuola, le presenze mensili sul libretto;
 - Sottoscrivere il libretto nella parte di descrizione delle attività e degli interventi mensilmente svolti;
 - Sottoscrivere, al termine di ciascun periodo di rotazione, la valutazione dell'attività svolta riportata sul libretto.

Art. 24 – Libretto di formazione specialistica

1. Tutti gli eventi della carriera del medico in formazione specialistica vengono annotati sul libretto di formazione specialistica. In particolare, vengono mensilmente annotate e certificate, da parte del docente o del tutor preposto alle singole attività, le attività svolte e le competenze, capacità e attitudini sviluppate dal medico in formazione specialistica.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA

2. Le attività e gli interventi effettuati vengono registrati sul libretto e devono essere controfirmati dal medico in formazione specialistica, dal tutor e dal Responsabile dell’Unità Operativa presso cui il primo svolge la propria attività.
3. Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la corretta compilazione del libretto, attestando la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dall’Ordinamento della Scuola di Specializzazione. Detta verifica è condizione essenziale per l’ammissione all’esame di profitto annuale.
4. Il libretto di formazione specialistica è il solo e unico documento ufficiale della carriera dello specializzando e, per questo, al termine di ciascun anno deve essere consegnato presso la Segreteria Scuole di Specializzazione.
5. Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.

Art. 25 – Esami di profitto e passaggio all’anno successivo

1. Al termine di ciascun anno, il medico in formazione specialistica deve superare un esame teorico-pratico inerente alle attività formative svolte nel corso dell’anno.
2. Per poter sostenere l’esame di profitto è necessario che il medico in formazione specialistica sia iscritto all’anno accademico, abbia ottenuto l’attestazione di frequenza e sia in regola con il pagamento di tasse e oneri.
3. Fanno parte della commissione tutti i docenti titolari degli insegnamenti tenuti nell’anno di corso. La commissione è presieduta dal Direttore della Scuola di Specializzazione o da un suo delegato.
4. Il Consiglio di Scuola stabilisce le date degli esami di profitto ed eventuali appelli straordinari a beneficio dei medici in formazione specialistica che debbano recuperare debiti formativi dovuti alla sospensione dell’attività formativa. L’esame di profitto deve svolgersi non prima di quindici giorni dalla conclusione dell’anno di corso. Il calendario è fissato annualmente dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.
5. L’assenza dall’esame di profitto dello specializzando è giustificata nelle ipotesi di malattia, caso fortuito o forza maggiore. In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello straordinario previa presentazione di certificazione medica. Se l’assenza è determinata da caso fortuito o forza maggiore, il Consiglio della Scuola di Specializzazione valuta l’eventuale ammissione del candidato ad un appello straordinario, sulla base di idonea documentazione giustificativa.
6. Prima dell’esame, la commissione verifica che sul libretto personale di formazione siano illustrate e certificate tutte le attività professionalizzanti che lo specializzando era tenuto a svolgere nell’anno di corso, secondo quanto previsto dal piano formativo individuale. Qualora tra le attività illustrate nel libretto e quelle programmate risultino carenze formative tali da avere pregiudicato in maniera sostanziale il percorso formativo dell’anno di corso, il Consiglio della Scuola di Specializzazione dovrà motivatamente deliberare in via definitiva l’ammissione, ovvero la non ammissione, dello specializzando stesso all’esame di profitto annuale.
7. Ai fini del positivo superamento delle verifiche di profitto è necessario ottenere un giudizio da sufficiente a eccellente.
8. In caso di mancato superamento dell’esame, il medico in formazione specialistica potrà ripeterlo per una sola volta.
9. L’esito negativo della verifica di profitto annuale comporta l’esclusione dalla Scuola e il mancato rinnovo del contratto.

Art. 26 – Esame di Diploma

1. L’iscritto alla Scuola di Specializzazione, dopo il completamento e superamento dell’ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale, che consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche.
2. Per il conseguimento del Diploma di Specializzazione, il medico in formazione specialistica deve aver acquisito 300 CFU complessivi per i percorsi formativi delle Scuole articolate in cinque anni di corso o 240 CFU per i percorsi formativi delle Scuole articolate in quattro anni di corso.
3. Il relatore della tesi deve essere di norma un docente di ruolo appartenente al Consiglio di Scuola.
4. La tesi può essere redatta in lingua inglese, previa autorizzazione da parte del Direttore della Scuola.
5. La commissione giudicatrice è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Scuola ed è composta da sette membri, in maggioranza da professori e/o ricercatori del Dipartimento a cui afferisce la Scuola, tra i quali almeno due di prima fascia. Il Presidente della commissione è di norma il Direttore della Scuola.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA

6. Le date degli esami di Diploma sono stabilite dal Direttore della Scuola di Specializzazione, deliberate dal Consiglio della Scuola e ratificate dal Consiglio di Dipartimento.
7. L'esame per conseguire il titolo deve tenersi non oltre venti giorni dalla data di svolgimento dell'ultimo esame di profitto dell'anno finale e comunque dopo la conclusione legale del corso.
8. La Scuola garantisce sessioni straordinarie per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.
9. Il medico in formazione specialistica che sta svolgendo attività al di fuori della rete formativa è tenuto a rientrare almeno sei mesi prima della discussione della tesi di diploma.
10. Ai fini del superamento dell'esame per il conseguimento del Diploma di Specializzazione, è necessario conseguire il punteggio minimo di 30 punti. Il punteggio massimo è di 50 punti. L'assegnazione della lode è subordinata al raggiungimento di risultati di particolare eccellenza o a una unanime valutazione della commissione giudicatrice.
11. Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione e l'atto di proclamazione del risultato finale sono pubblici.
12. Al fine di garantire l'originalità dell'elaborato finale in previsione del conseguimento del titolo, l'Ateneo adotta strumenti di verifica antiplagio.
13. Il Diploma di Specializzazione è corredata dal supplemento al Diploma, che documenta l'intero percorso formativo svolto dal medico in formazione specialistica.

Art. 27 – Monitoraggio dei risultati della formazione

1. I medici in formazione specialistica sono tenuti alla compilazione di un questionario annuale ai fini di migliorare la qualità della formazione in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.
2. Il sistema di gestione per la qualità della Scuola dispone di un sistema informatizzato per la valutazione in itinere dei docenti, dei tutor e delle strutture, secondo quanto previsto dall'Allegato 2 del Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402.

Art. 28 – Sistema di gestione della qualità della didattica e del percorso di formazione professionalizzante

1. L'Università dispone di un sistema di gestione della qualità dedicato. Il sistema di gestione per la qualità consente di governare tutte le attività della Scuola, in modo tale da offrire una formazione professionale al massimo livello qualitativo possibile, esaustivo, moderna e aggiornata, assicurando allo stesso tempo il pieno rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dal Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 e dal Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402. Il sistema dimostra, attraverso una registrazione documentale, il controllo, il monitoraggio e il riesame delle attività caratterizzanti la Scuola, avendo in oggetto in particolare la progettazione del percorso formativo, la programmazione delle attività didattiche, l'erogazione delle attività didattiche, le attività di valutazione e le risorse dedicate alla Scuola, per il governo di tutti i processi che concorrono alla gestione della Scuola. Nel contempo, il sistema di gestione per la qualità è finalizzato a migliorare la soddisfazione dei medici in formazione specialistica e del corpo docente, nell'ambito dei migliori standard internazionali.

Art. 29 – Contemporanea iscrizione

1. L'iscrizione a una Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato ai medici è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri Corsi di Studio nei limiti di quanto previsto dalla Legge 12 aprile 2022, n. 33 e dai relativi Decreti attuativi.

Art. 30 – Contratti ai sensi della L. 145/2018, art. 1, cc. 547, 548, 548 bis, 548 ter e ss.mm.

1. A partire dal secondo anno del corso, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al corso di specializzazione possono prendere parte alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita, presso aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, purché



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA

appartenenti alla rete formativa di Scuole di Specializzazione della disciplina di interesse su tutto il territorio nazionale.

2. Tale facoltà si estende alle strutture sanitarie private accreditate solo se appartenenti alla rete formativa della Scuola di Specializzazione presso la quale risulta iscritto il medico in formazione specialistica.
3. Il contratto di assunzione ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo.
4. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
5. Per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, i medici in formazione specialistica restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.
6. È sospesa la certificazione delle attività formative, prevista all'art. 25 c. 26 di questo regolamento, da parte del consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa.
7. Le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria sono definite con specifici accordi tra le regioni e le università interessate sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
8. I suddetti accordi con le università sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui al precedente comma.
9. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente di inquadramento a cui compete, inoltre, la certificazione dello svolgimento delle attività formative previste dal progetto formativo della Scuola di Specializzazione.
10. Nel suddetto periodo i medici in formazione specialistica non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.
11. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548 della L. 145 del 30 dicembre 2018.

Entrata in vigore e norme transitorie

Art. 31 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione del relativo Decreto Presidenziale.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda ai Regolamenti adottati dall'Università e alle norme di Legge.